



LA RIFORMA DEL
SISTEMA DI
GIUSTIZIA MINORILE
*I Decreti Legislativi e
le modifiche del
Codice di Procedura
Civile*

AVV.
FRANCESCA
ARTONI

IL MINORE NEL PROCESSO CIVILE

- La figura del Curatore speciale trova, innanzitutto, il proprio riconoscimento normativo nell'**art. 78 c.p.c.**: la norma ha **carattere generale** (il suo ambito di applicazione, cioè, va **oltre l'ambito dei procedimenti familiari**) e prevede da parte del **Giudice** la **nomina** di un curatore speciale a favore dell'**incapace**, della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta ogni qualvolta «**manca la persona a cui spetta la rappresentanza e l'assistenza** o vi sono **ragioni di urgenza**» oppure sussista «un **conflitto di interessi**» tra rappresentante e rappresentato.
- Oltre alla predetta disposizione, sono state previste ulteriori ipotesi (come le azioni di stato e i procedimenti di adottabilità, dei quali si dirà) nelle quali sono attribuiti compiti specifici al Curatore speciale.

LA RIFORMA E LE NOVITA' PER IL MINORE NEI PROCEDIMENTI CIVILI

- Con l'adozione della legge delega 206/2021 si è preso atto, oltre che della sempre più crescente rilevanza delle **fonti** e degli **obblighi internazionali** in tema di interesse del minore (in particolare, la Convenzione di **New York** sui diritti del fanciullo del 1992 e la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a **Strasburgo** nel 1996), del ruolo della **giurisprudenza nazionale** che ha valorizzato il diritto di **partecipazione del minore** nel **processo civile**.
- La figura del Curatore speciale è stata implementata e tipizzata con la **modifica** degli **artt. 78 e 80 c.p.c.**

(segue) LA RIFORMA E LE NOVITA' PER IL MINORE NEI PROCEDIMENTI CIVILI

- Con il **Decreto Legislativo 149/2022**, le modifiche agli artt. 78 e 80 c.p.c. sono state trasfuse in nuovi articoli all'interno del 2° Libro, Titolo IV *bis*, titolato «**Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie**».
- Si tratta, in particolare dell'art. **473 bis 8** c.p.c. (**CURATORE SPECIALE DEL MINORE**, figura endoprocessuale) e dell'art. **473 bis 7** c.p.c. (**CURATORE DEL MINORE**, figura con nomina all'esito del procedimento). + *art. 47 att. c.c.: il registro delle curatele dei minori è integrato con una sezione dedicata alle curatele per i minori*
- La riforma valorizza i **diritti di partecipazione del minore nel processo civile**. Il **Curatore speciale** è una figura indipendente con la funzione sia di interpretare l'interesse del minore in situazioni di conflitto di interesse anche solo potenziale tra il minore ed i genitori, sia di interfacciarsi con i servizi psicosociali che non sono legittimati a partecipare al processo.

LA NOMINA DEL CURATORE SPECIALE PRIMA DELLA RIFORMA DELL' ART. 78 C.P.C. – IPOTESI TIPICHE

- Nomina del curatore speciale del minore: ipotesi tipiche (ante riforma) - **Procedimenti di adottabilità** art. 8 e artt. 10 15 e 16 l.ad., ipotesi tipica di nomina del curatore (vedi Cass. 3804/2010, Cass. 11782/2016); con riferimento all'ipotesi dell'art. 44 lett. d) l.ad. si veda sentenza Cass. 12962/2016 che esclude la sussistenza del conflitto «*in re ipsa*» tra minore e genitore - **Azioni di stato** (azioni giudiziali volte ad attribuire a un soggetto lo *status filiationis* nei confronti di uno/entrambi i genitori, oppure a espungere uno stato acquisito, ma non veritiero) la nomina è talvolta prevista espressamente, altre volte vi si fa ricorso in applicazione dell'art. 78 c.p.c. (es.: art. 250 co. 4° c.c. e art. 269 c.c.; cfr. C. Cost. 83/2011 e decreto TO Milano 20.1.2014; art. 263: cfr. Cass. 1957/2016) - **Nomina del curatore nelle questioni patrimoniali** v. artt. 320 e 321 c.c.

LA NOMINA DEL CURATORE SPECIALE PRIMA DELLA RIFORMA DELL'ART. 78 C.P.C. – IPOTESI ATIPICHE

- - **Procedimenti di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c.** laddove vi sia un'elevata conflittualità tra i genitori: cfr. recente giurisprudenza della Sezione IX del TO Milano, ad es., decreto 15.5.2014 , Cass 24.5.2018 n. 12957 (superato un orientamento in senso negativo molto risalente, cfr. C. Cost. 185 del 14.7.1986) - **Procedimenti di sottrazione internazionale** (Convenzione de L'Aja del 1980) vi sono pronunce di merito che hanno ritenuto opportuno procedere alla nomina del curatore speciale per il minore; *Contra* Cass. sez. I civile, 24 febbraio 2020, n. 4792 - **Procedimenti ai sensi degli articoli 330 – 336 c.c.** cosiddetti procedimenti **de potestate** (di decadenza o limitazione dalla responsabilità genitoriale): il figlio minore è parte necessaria del procedimento, pertanto la mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti comporterà la nullità del procedimento medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354, comma 1, cod. proc. civ (Cass. Civ. 13 marzo 2019, n. 7196; Cass. Civ., 12 novembre 2018 n. 29001, Cass. n. 5256/2018).

NOMINA DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE: IPOTESI TIPICHE PREVISTE DALL'ART. 78 C.P.C. (DOPO LA RIFORMA)

- - **Procedimenti «de potestate»:** il giudice provvede alla nomina del curatore speciale, anche **d'ufficio e a pena di nullità** del procedimento, se il PM ha chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti di entrambi i genitori o se uno ha chiesto la decadenza dell'altro (cfr. art. 78 c.p.c. comma 3° n. 1) - **Art. 403 c.c. o affidamento:** il giudice provvede alla nomina del curatore speciale, **anche d'ufficio e a pena di nullità** del procedimento, in caso di adozione di provvedimenti ex art. 403 c.c. o affidamento del minore ex artt. 2 e ss. l. ad. (cfr. art. 78 c.p.c. comma 3° n. 2).

NOMINA DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE: IPOTESI TIPICHE PREVISTE DALL'ART. 78 C.P.C. (DOPO LA RIFORMA)

- **Richiesta del minore:** il giudice provvede alla nomina del curatore speciale, **anche d'ufficio e a pena di nullità** del procedimento, quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto 14 anni (cfr. art. 78 c.p.c. comma 3° n. 4).

NOMINA DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE: IPOTESI CON «TIPIZZAZIONE APERTA» (DOPO LA RIFORMA)

- - **Mancanza di adeguata rappresentanza processuale:** il giudice provvede alla nomina del curatore speciale, **anche d'ufficio e a pena di nullità** del procedimento, nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori (art. **78 c.p.c. co. 3° n. 3**) (es., si ritiene, procedimenti ex art. 333 c.c. o ex art. 330 promossi dal PM nei confronti di un solo genitore) -**Temporanea inadeguatezza dei genitori a rappresentare gli interessi del minore:** in ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore (art. **78 co. 4° c.p.c.**) (es., si ritiene, in separazioni/divorzi conflittuali) In attesa, v. Cass. ord. 21 aprile 2022, n. 12802.

I «POTERI SOSTANZIALI» DEL CURATORE SPECIALE EX ART. 80 C.P.C.

- L. 206/2021 ha riformato l'art. 80 c.p.c. aggiungendo un comma 3°: al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di **rappresentanza sostanziale**: si tratta di **circoscritte ipotesi individuate dal giudice per poter tutelare gli interessi extraprocessuali del minore** (ad esempio, l'iscrizione scolastica, la scelta del medico curante, la sottoposizione a particolari trattamenti medici, la sottoscrizione di moduli per le attività sportive). Quando al curatore sia stata attribuita la rappresentanza sostanziale del minore, questo deve attivarsi affinché il Giudice **specifici in concreto i poteri e gli obiettivi specifici** ai quali sono finalizzati.

(SEGUE) I «POTERI SOSTANZIALI» DEL CURATORE SPECIALE EX ART. 80 C.P.C.

- Inoltre la riforma prevede espressamente che il curatore proceda **all'ascolto del minore**.
- Ancora, viene prevista la possibilità per il **minore** che abbia compiuto il **14° anno d'età**, nonché per i **genitori** esercenti la responsabilità, il **tutore** o il **PM**, di chiedere con istanza motivata al Presidente del Tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la **revoca del curatore** per **gravi inadempienze** o per **manca**nza (anche sopravvenuta) dei **presupposti** che ne hanno portato alla nomina.

LA NOMINA DEL CURATORE SPECIALE NEI PROCEDIMENTI CAUTELARI

- L. 206/2021 ha riformato l'**art. 80 c.p.c.** modificando anche il **comma 1°**: se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, **anche di natura cautelare**, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede. Si deve ritenere quindi che l'ipotesi in questione possa ricorrere, ad es., nei procedimenti *ex art. 709-ter c.p.c.* («Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni», previsto per la soluzione di contrasti tra genitori, in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla prole).

ART. 473 BIS 8, co. 1, C.P.C.: IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE

- Il Giudice provvede alla **nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità** degli atti del procedimento:
- - nei casi in cui il **PM** abbia chiesto la **decadenza** dalla **responsabilità genitoriale** di **entrambi** i genitori, o in cui **uno** dei genitori abbia chiesto la **decadenza dell'altro**;
- - in caso di adozione di **provvedimenti ai sensi dell'art. 403 c.c.** o di **affidamento del minore ai sensi degli artt. 2 e ss. L. 184/1983**;
- - nel caso in cui dai fatti del procedimento emerga una situazione di **pregiudizio** per il minore, tale da precluderne **l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori**;
- - su **richiesta del minore** che abbia compiuto **14 anni** (cfr. art. 473 bis 5, comma 4).

ART. 473 BIS 8, co. 2, C.P.C.: IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE

- Il Giudice **può**, in ogni caso, nominare un **curatore speciale del minore** quando i **genitori** appaiano per **gravi ragioni temporaneamente inadeguati** a rappresentare gli **interessi del minore**.
- - Il provvedimento di nomina dev'essere succintamente motivato.
- - Si applicano gli articoli 78, 79, 80 c.p.c..

ART. 473 BIS 8, co. 3, C.P.C.: IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE

- Al curatore speciale del minore il Giudice **può** attribuire, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale.
- **DECRETO LEGISLATIVO 151/2022 Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della L. 206/2021 e della L. 134/2021, art. 15 : «2. Nell'ambito delle sezioni circondariali, su delega del magistrato assegnatario del procedimento, i giudici onorari esperti (...) coadiuvano i curatori speciali nell'esercizio dei poteri di rappresentanza sostanziale, garantiscono il raccordo con i servizi sociosanitari, anche al fine di assicurare la tempestività dell'intervento giudiziario (...), svolgono le attività di supporto dei servizi territoriali nell'esecuzione dei provvedimenti.**

ART. 473 BIS 8, co. 3, C.P.C.: IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE

- Il curatore speciale del minore procede all'**ascolto** del minore ai sensi dell'**art. 315 bis, 3° comma, c.c.** («Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano») e dell'**art. 473 bis 4 c.p.c.** (« (...) Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua **età** e al suo **grado di maturità**. Il giudice non procede all'ascolto (...) se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato. Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario.»).
- **Art. 473 bis 4 c.p.c.:** MODALITA' DI ASCOLTO NEL PROCESSO (... prima di procedere all'ascolto, il giudice indica (anche) al curatore speciale i temi oggetti dell'adempimento rispetto ai quali (anche) il curatore può proporre argomenti e temi di approfondimento e, su autorizzazione del giudice, partecipare all'ascolto.) e **Art. 473 bis 45 c.p.c.:** ASCOLTO NEI PROCEDIMENTI IN CUI SIANO ALLEGATI ABUSI FAMILIARI O CONDOTTE DI VIOLENZA DOMESTICA O DI GENERE

ART. 473 BIS 8, co. 4, C.P.C.: REVOCA del curatore speciale del minore

- Può essere chiesta – con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile – per **gravi inadempienze** o perché **mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina**.
- PUO' CHIEDERLA:
- - il **minore** che abbia compiuto **14 anni**;
- - i **genitori** che esercitano la **responsabilità genitoriale**;
- - il **tutore**;
- - il **P.M.**

INOLTRE (da ricordare)

- Il Curatore assume la **funzione** con la **nomina** e ne resta investito per **tutta la durata del procedimento** fino a che non viene meno la situazione che ne ha reso necessaria (o opportuna) la nomina.
- E' parte e dunque ha anche la **legittimazione ad impugnare** il provvedimento al termine del procedimento o a **resistere** nel procedimento di impugnazione promossa da un'altra parte.

LA NOMINA DEL CURATORE DEL MINORE EX ART. 473 BIS 7 C.P.C.

- Il Giudice può nominare il **curatore del minore** quando, all'esito di un **procedimento di sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale**, dispone **limitazioni della responsabilità genitoriale**.
- A differenza del curatore speciale del minore, che esaurisce i suoi compiti (anche laddove gli siano stati assegnati specifici poteri sostanziali) con la definizione del procedimento nel cui ambito è avvenuta la nomina, il **curatore del minore nominato ex art 473 bis c.p.c.** ha carattere «sostanziale», analogamente al tutore, sia pure con compiti più limitati e specificamente individuati nel provvedimento giudiziale di nomina.

LA NOMINA DEL CURATORE DEL MINORE EX ART. 473 BIS 7 C.P.C.

- Il **provvedimento di nomina** del curatore **deve contenere** l'indicazione:
 - - degli atti che possono compiere i **genitori** congiuntamente o disgiuntamente;
 - - della **persona** presso cui il minore ha la **residenza abituale**;
 - - degli **atti** che può compiere la **persona** presso cui il minore ha la **residenza abituale**;
 - - della **periodicità** con cui il curatore riferisce al giudice tutelare circa l'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore con i genitori, l'attuazione del progetto eventualmente disposto dal tribunale;
 - - degli **atti** che il **curatore speciale** ha il potere di compiere nell'interesse del minore e di quelli per cui è necessaria l'autorizzazione del GT.

ART. 336 C.C.

- La riforma attribuisce **anche al curatore** la legittimazione a promuovere i **procedimenti di decadenza** dalla responsabilità o di **limitazione** della stessa a salvaguardia dei diritti del minore (artt. 330, 333 c.c.), secondo il **nuovo testo dell'art. 336 c.c.**
- *Si discute se tale legittimazione sia da intendersi limitata al procedimento in cui il curatore sia già stato nominato, oppure no*

CARATTERISTICHE DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE

- Motivazione
- Specializzazione
- Formazione multidisciplinare
- Neutralità
- Lavoro in rete
- Riservatezza
- Capacità di ascolto
- Apertura mentale
- Assenza di pregiudizi e preconcetti

LINEE GUIDA PER IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE UNCM

- Il Curatore deve avere:
- * una **formazione specifica e multidisciplinare** da mantenere e aggiornare costantemente;
- * possedere una **reale motivazione** a rivestire il ruolo (il ruolo di difensore e/o curatore del minore non è remunerativo e comporta un grande dispendio di attività);
- * agire in perfetta **autonomia** ed ispirarsi al principio di **minima offensività** rispetto ai tempi ed ai contenuti del giudizio;
- * fare i massimi sforzi per valutare il **miglior interesse del minore** nel rispetto dei **diritti costituzionalmente garantiti**;
- * privilegiare forme di **ascolto** del minore **in forma protetta** nell'ambito del giudizio;

LINEE GUIDA PER IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE UNCM

- * Individuare una **soluzione il più possibile concordata** della vicenda, nel rispetto dell'**interesse del minore al mantenimento dei legami familiari**;
- * tutelare l'**anonimato** del proprio assistito, si astiene dal rilasciare dichiarazioni e/o interviste relative al procedimento salvo che per effettuare smentite o rettifiche a notizie già diffuse pubblicamente;
- * manifestare la propria eventuale **incompatibilità**;
- * richiedere **informazioni** che ritenga utili ai genitori, alle persone affettivamente significative per il suo assistito, agli educatori, al personale sanitario all'assistente sociale e ad ogni altro soggetto che ritenga utile ovvero opportuno;
- * valutare, caso per caso, se e quando relazionarsi con i **genitori** del minore, previo **assenso** dei rispettivi **difensori**;

LINEE GUIDA PER IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE UNCM

- * intrattenere con tutti gli altri soggetti e professionisti che a vario titolo si occupano del suo assistito rapporti improntati a **correttezza, lealtà e spirito di collaborazione reciproci** e partecipando a **periodici confronti** sui risultati degli accertamenti disposti;
- * garantisce l'**anonimato** del proprio assistito e, nelle ipotesi di affidamento a rischio giuridico del proprio assistito e in tutti i casi in cui sussistano esigenze di protezione, mantiene la **segretezza** della **residenza** e del **domicilio** del minore;

LINEE GUIDA PER IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE UNCM

- Il Curatore :
- ricevuta la nomina, **si costituisce tempestivamente** in giudizio in proprio, ex art. 86 c.p.c., ovvero nominando un difensore con formazione specifica e qualificata, curando con **diligenza** e **puntualità** l'adempimento di tutti gli **incombenti processuali**; partecipa personalmente alle **udienze** promuovendo **l'effettività del contraddittorio**;
- nel suo duplice ruolo di rappresentante processuale del minore e di difensore tecnico dello stesso, ha cura di mantenere con i **colleghi avvocati** che rappresentano i genitori e le eventuali **altre parti** comportamenti **leali** e **corretti**, rispettosi del dovere di **colleganza**;

LINEE GUIDA PER IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE UNCM

- *si adopera affinché i **colloqui/incontri (preferibilmente presso il proprio studio) con il proprio assistito** avvengano con le modalità più confacenti all'**interesse del medesimo**, tenuto conto dell'età e delle condizioni psico-fisiche, anche avvalendosi della **collaborazione** o acquisendo il **parere** dei genitori, del terapeuta, dei servizi sociali, dell'eventuale tutore e delle altre figure significative; riguardo al **minore infradodicenne** valuta, altresì, l'opportunità del colloquio stesso e della partecipazione dei soggetti sopra indicati, nonché del proprio eventuale Consulente;

LINEE GUIDA PER IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE UNCM

- *durante l'**ascolto**, fornisce al minore, con **modi e termini comprensibili, informazioni e spiegazioni** relative al proprio ruolo e alla procedura che lo riguarda;
- *se il minore vuole esprimere le proprie idee, si impegna a **riferirle all'AG**, tuttavia informandolo che dovrà esprimere un **parere** che tenga conto anche di **tutti gli altri elementi** emersi nel processo;
- *partecipa all'**ascolto** del minore **in sede processuale** – anche nel caso di **ascolto delegato dal Giudice al CTU e solo se autorizzato per l'ipotesi di esame clinico del minore o del minore con i genitori** - e si adopera affinché il minore possa esprimere **liberamente** (senza che sia condizionato dai genitori) il proprio **pensiero**;

LINEE GUIDA PER IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE UNCM

- *se al curatore sono attribuiti poteri di **rappresentanza** anche **sostanziale**, questo si attiva affinché i predetti **poteri** siano **in concreto individuati**.

RACCOMANDAZIONI CNF SUL CURATORE SPECIALE DEL MINORE

- <https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf-news/-/24697-109>

RELAZIONI TRA AVVOCATI, SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALL'INFANZIA DEL COMUNE DI MILANO LINEE GUIDA E RACCOMANDAZIONI OPERATIVE

- Curatori speciali nominati in qualsiasi sede: minorile e ordinaria, penale e civile In caso di nomina di un curatore speciale del minorenni , nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, è opportuno realizzare quanto prima il contatto tra Curatore e Servizi incaricati per poter condividere da subito informazioni e considerazioni utili per il miglior intervento nell'interesse del minorenni nel procedimento giudiziario. I Curatori speciali del minorenni, ricevuto il provvedimento di nomina, dovranno con tempestività prendere contatto con gli Operatori incaricati ed i Responsabili, potranno con loro interloquire per telefono e per iscritto e richiedere l'inoltro, dopo il deposito all'autorità giudiziaria, di documentazione e relazioni dei Servizi. I curatori speciali potranno partecipare agli incontri di rete con gli operatori incaricati. Con il conferimento dell'incarico da parte dell'autorità giudiziaria il Servizio Sociale avvia il percorso di conoscenza e analisi con il minorenni e la famiglia, con la convocazione congiunta dei genitori presso il Servizio per la lettura del decreto. È opportuno convocare anche gli avvocati di parte e il Curatore speciale del minorenni che spiega il suo ruolo. Nei casi di violenza intrafamiliare la convocazione dei genitori deve avvenire separatamente (pag. 10 e allegati F, G, H)

DECRETO DI NOMINA TRIBUNALE PER I MINORENNI

Il TM riunito in Camera di Consiglio nella persona dei seguenti magistrati _____

Nel procedimento promosso dal P.M. ex artt. 330 – 333 c.c. aperto a tutela della minore

figlia di _____

e di _____

ha pronunciato il seguente

DECRETO PROVVISORIO

Premesso, Letta, Rilevata, Ritenuto

P.Q.M.

Visti gli artt. 330, 333 e ss. c.c. e gli artt. 737 e 741 c.p.c., deliberando in via provvisoria e con effetto immediato NOMINA curatore speciale della minore l'avv. Francesca Artoni

DECRETO ORDINARIO

NOMINA

TRIBUNALE

(procedimento *ex art. 337 quinquies c.c.*)

(...) ritenuto che la **complessità** della vicenda in esame e il **conflitto** tra i due genitori in relazione al riconoscimento delle reali **esigenze emotive ed affettive** della figlia minore, con **rischio di pregiudizio evolutivo** per la medesima, imponga la nomina di un curatore speciale;

ritenuto, infatti, necessario individuare un **soggetto terzo** che possa essere **garante** dell'**interesse** e della **posizione sostanziale e processuale** della minore, considerata, nell'attualità, l'incapacità dei due genitori di adeguatamente tutelarla e di comprenderne i bisogni di crescita e di evoluzione;

evidenziato, come ha chiarito la Corte Costituzionale (Corte cost., sent. 11.3.2011, n. 83) che il Giudice (...) **può sempre procedere** alla nomina di un curatore speciale in favore del fanciullo, avvalendosi della disposizione dell'**art. 78 c.p.c.**, (...) %

DECRETO ORDINARIO

NOMINA

TRIBUNALE

(segue) istituto che è espressione di un **principio generale**, destinato a operare ogni qualvolta sia necessario nominare un **rappresentante all'incapace**, precisando che, alla luce dei chiarimenti interpretativi offerti dalla Consulta la nomina prescinde da un'istanza di parte e può essere disposta **d'ufficio dal giudice**. L' **art. 9** della **Convenzione di Strasburgo** stabilisce, infatti, che nei procedimenti riguardanti un **minore**, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un **rappresentante speciale** che lo rappresenti in tali procedimenti *motu proprio*. E, più di recente, la **Suprema Corte** non solo ha chiarito che la sussistenza del **conflitto di interessi** tra i genitori e il minore ai fini della nomina del curatore speciale ex art. 78, comma 2, c.p.c., in un procedimento nel quale si discuta del suo **affidamento**, debba essere valutata in concreto, avuto riguardo all'**incapacità, anche temporanea dei genitori** a tutelare la posizione del figlio (Cass. 11544/2018)%

DECRETO ORDINARIO

NOMINA

TRIBUNALE

(*segue*), ma ha evidenziato la **necessità della nomina** del curatore speciale nelle ipotesi di **provvedimenti anche limitativi della responsabilità genitoriale** (Cass. 11786/2021; Cass. 8627/2021; Cass, 1471/2021);

rammentato, quanto al **profilo processuale**, che il **minore** è considerato da tempo dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (Cass. sez. un. 22238/2009; Cass. 11687/2013; Cass. 27729/2013) **portatore di interessi propri** ed è quindi qualificabile come **parte in senso sostanziale del processo**, così che nelle ipotesi – come quella in esame – di conflitto di interesse con i genitori, la **tutela** della posizione dei minori può essere **in concreto attuata soltanto se i medesimi siano autonomamente rappresentati e difesi anche in giudizio; %**

DECRETO ORDINARIO

NOMINA

TRIBUNALE

(*segue*), deve essere nominato alla minore un curatore speciale che possa assumere il compito di **rappresentarla e tutelarla** in questa delicata fase processuale di approfondimento, nonché di rafforzamento e consolidamento della frequentazione materna e di avvio degli interventi di sostegno al nucleo in modo da assicurarne l'**adozione** e l'**attuazione**; quindi, il curatore speciale – qui nominato nella persona dell'avvocato Francesca Artoni del Foro di Milano – dovrà **rappresentare la minore anche in giudizio, costituendosi** nel presente procedimento e ben potendolo fare **in proprio**, data la sua qualifica professionale (...).